

291.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1970

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

| INDICE | | PAG. |
|---|-------|---|
| | PAG. | |
| Congedi | 18021 | |
| Disegno di legge (Deferimento a Commissione) | 18042 | |
| Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione): | | |
| Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (808); | | |
| | | GIOMO ed altri: Proroga dei termini di cui agli articoli 1, 3, 9 e 10 e modifica dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato (2188) 18022 |
| | | PRESIDENTE 18022 |
| | | BARCA 18031, 18033 |
| | | CAVALLARI 18035 |
| | | GALLONI 18027 |
| | | ROBERTI 18022 |
| | | Proposte di legge: |
| | | (Annunzio) 18021 |
| | | (Rimessione all'Assemblea) 18041 |
| | | (Svolgimento) 18021 |
| | | Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di documento) 18041 |
| | | Petizioni (Annunzio) 18021 |

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 21 maggio 1970.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Barberi, Girardin, Gitti e Sorgi.

(I congedi sono concessi).

**Annunzio
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

STORCHI: « Modifica dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in materia di coltivazione di cave » (2570).

Sarà stampata e distribuita. Avendo l'onorevole proponente rinunciato allo svolgimento, la proposta di legge sarà trasmessa alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

ARMANI, *Segretario*, legge:

De Vescovi Francesco, da Vittorio Veneto (Treviso), chiede l'emanazione di norme tendenti a un migliore trattamento pensionistico degli ufficiali di complemento ex combattenti (140);

Sessa Domenico, da Torre del Greco (Napoli), chiede l'emanazione di nuove norme sulle iscrizioni agli albi professionali (141);

Sessa Domenico, da Torre del Greco (Napoli), chiede la sollecita emanazione delle norme intese a regolare il trasferimento degli impiegati pubblici presso le regioni (142);

Sessa Domenico, da Torre del Greco (Napoli), chiede l'emanazione di nuove norme concernenti i commissari di bordo (143);

Bordonaro Paolo, da Solarino (Siracusa), chiede una nuova regolamentazione dei delitti contro il matrimonio (144);

Corcione Giuseppe, da Potenza, ed altri cittadini chiedono l'emanazione di una norma che stabilisca l'immissione nella carriera esecutiva del personale delle carriere ausiliarie delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in possesso di determinati requisiti (145);

D'Amico Giacinto, da Rieti, chiede l'emanazione di una norma che stabilisca la rivalutazione ai fini pensionistici dell'indennità di carica dei funzionari di pubblica sicurezza (146);

il deputato Guidi presenta la petizione di Benedetti Massimo, da Terni, ed altri cittadini che chiedono la emanazione di norme che stabiliscano l'elevazione della quota esente da imposta e l'agganciamento della medesima all'indice del costo della vita (147);

Sessa Domenico, da Torre del Greco (Napoli), chiede l'emanazione di norme atte ad evitare la speculazione edilizia (148).

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

**Svolgimento
di proposte di legge.**

La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

IANNIELLO, ALLOCCA, BORGHINI, BOSCO, CAVALARI, CORTESE, DE STASIO, FOSCHINI, LOBIANCO, MANCINI VINCENZO, NAPOLITANO FRANCESCO, PISICCHIO, RICCIO, SCALIA e SCOTTI: « Istituzione della carriera speciale dei periti tecnici industriali e dei periti tecnici disegnatori del Ministero della difesa » (1203);

GIOLITTI, LA MALFA e ORLANDI: « Espropriazione del comprensorio dell'Appia Antica in Roma per la sua destinazione a parco pubblico » (2159);

FODERARO: « Integrazione della legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente l'istituzione per gli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in talune particolari situazioni, di un ruolo separato ad esaurimento ed a carriera limitata fino al grado di tenente colonnello » (2244);

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 GIUGNO 1970

POLOTTI, DELLA BRIOTTA e CALDORO: « Estensione ai titolari di pensione sociale istituita con legge 30 aprile 1969, n. 153, delle norme riguardanti l'assistenza sanitaria e l'adeguamento al costo della vita » (2501).

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (808); e della concorrente proposta di legge Giomo (2188).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali; e della concorrente proposta di legge Giomo ed altri.

È iscritto a parlare l'onorevole Roberti. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, questa discussione si sarebbe dovuta svolgere, su richiesta da noi avanzata alla Camera, prima dell'interruzione elettorale. L'Assemblea ricorderà che nella seduta del 20 maggio formulammo la proposta che nei giorni 21 e 22 si procedesse alla rapida discussione del disegno di legge che ha come oggetto formale e sostanziale la proroga del termine della legge di delega al Governo. Se a questa nostra proposta si fosse aderito da parte della maggioranza della Camera, il problema sarebbe stato risolto prima della pausa dei lavori parlamentari dovuta alle elezioni. Avremmo così contribuito a chiarire, di fronte ad un settore ampio dell'opinione pubblica interessata a questa vicenda, la posizione effettiva (e non soltanto verbale) del Governo e dei vari gruppi politici, con indubbio vantaggio per le esigenze di chiarezza direi doverosa con cui detti gruppi e soprattutto il Governo devono agire nei confronti degli elettori alla vigilia di una impegnativa consultazione elettorale.

Ma evidentemente proprio per sfuggire a questa chiarezza e a questa conseguente assunzione di responsabilità e quindi per una istanza di fumisteria, il Governo si oppose alla

nostra richiesta di discutere immediatamente il disegno di legge. Così la maggioranza parlamentare unitamente ai gruppi dell'estrema sinistra non volle assumere di fronte a un così largo settore di pubblica opinione, quale è quello dei pubblici dipendenti, una posizione chiara, netta e precisa, associandosi al rifiuto della discussione immediata.

Questo è il motivo per cui oggi, ad elezioni celebrate, discutiamo con piena confusione su questo argomento. Il disegno di legge, come ho già detto, ha per oggetto la proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge delega 18 marzo 1968, n. 249, per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, il decentramento delle funzioni e il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali. Ci troviamo cioè di fronte alla ripetizione di un fenomeno molto frequente e piuttosto preoccupante nella nostra dinamica legislativa, vale a dire il fenomeno per cui una legge-delega non viene adempiuta dal Governo per lo meno sul piano temporale. Ciò non costituisce tanto una critica verso il Governo o per lo meno non è solo questo; si tratta di un rilievo che deve essere rivolto nei confronti della maggioranza. È divenuto un fatto abituale la concessione al Governo da parte della maggioranza dell'Assemblea di deleghe, stabilendo nel contempo termini i quali sono evidentemente fissati, oltre che per precepto costituzionale, anche per considerazioni di urgenza e per le istanze delle categorie interessate a questi provvedimenti di delega.

È divenuto anche un fatto abituale tollerare l'elusione del termine, e concedere quindi proroghe, per cui sarebbe legittimo sospettare che le maggioranze, nel concedere queste deleghe e nello stabilire questi termini, già lo facciano con la riserva mentale che il termine non sarà poi rispettato e che sarà necessario quindi concedere una proroga. Tutto ciò si verifica talmente spesso che nasce un legittimo dubbio sulla buona fede e della maggioranza allorché fissa il termine della delega, e del Governo allorché si assume l'onere di ottemperare alla delega entro il termine fissato; si può pensare, ripeto, che il Governo e la maggioranza non siano in buona fede.

Già un'altra volta, in altra sede, feci una considerazione di ordine metapolitico, diciamo così, e quasi di carattere costituzionale; dicevo che il Governo il quale riceve una delega dal Parlamento ed assuma l'obbligo di ottemperare a questa delega, dato proprio il carattere di eccezionalità che la Costituzione ha attribuito al decreto legislativo delegato, e quindi a questo trasferimento della potestà

normativa ordinaria dal Parlamento al Governo, e non ottemperi poi fedelmente, e per quanto riguarda il contenuto e per quanto riguarda il termine, a quanto stabilito dalla legge-delega, per un principio di responsabilità politica dovrebbe presentarsi dimissionario. Ma evidentemente questo è un discorso che può sembrare addirittura favolistico nella concezione attuale della politica italiana e nella pratica attuale della politica italiana. Devo comunque ribadire questa doglianza, assai grave, dell'opinione pubblica e soprattutto delle categorie interessate; e l'avanzo anche come componente del Parlamento, per questa sistematica violazione dei termini, e molte volte del contenuto, delle deleghe che il Parlamento conferisce al Governo.

Veniamo ora ad un esame rapido del disegno di legge.

Nel presente caso, il Governo ha addotto motivi validi, dal suo punto di vista, per giustificare il ritardo; li ha addotti soprattutto il precedente ministro per la riforma burocratica, l'onorevole Gatto, il quale in un intervento, notevole, al Senato, nella seduta del 31 luglio 1969, espose i motivi del ritardo, e le condizioni nelle quali si era trovato il Governo. L'importanza del provvedimento è straordinaria, perché si tratta di sistemare, o per lo meno di tracciare, uno schema di sistemazione della pubblica amministrazione dello Stato in un momento particolarmente delicato per la funzione amministrativa esercitata dai pubblici poteri e dallo Stato, ed in un momento in cui l'estensione delle attività statali e quindi della pubblica amministrazione, in campi che, sino a qualche decennio fa, erano del tutto esclusi dalla competenza diretta e dall'esercizio diretto della pubblica amministrazione, è sempre più rilevante. Tale estensione rende oggi di particolare incidenza il funzionamento stesso della pubblica amministrazione.

È, questa, la ragione per la quale è molto importante il disegno di legge in esame. Il ministro Gatto fece presente che il ritardo era dovuto alla difficoltà di tracciare un sistema di regolamentazione di questa materia, soprattutto per quanto riguardava l'ultima parte dell'enunciazione del disegno di legge, la parte cioè riguardante il riassetto delle carriere e delle retribuzioni.

Il problema consisteva nella difficoltà di giungere a questa regolamentazione d'intesa con le categorie interessate, che sono rappresentate dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Quindi, il ministro Gatto disse che era stato necessario svolgere una serie di trattative con le organizzazioni sindacali, trattative molto difficili e spesso condotte su posizioni contraddittorie, dal momento che esistono e sorgono (come stiamo vedendo proprio nell'esame del merito di questo disegno di legge) istanze ed interessi contrastanti dei vari settori della pubblica amministrazione, che rendono estremamente difficile da parte del potere politico — e quindi del Parlamento e del Governo — giungere ad una sintesi e ad una composizione che non vorrei definire algebrica, ma funzionale, dei vari interessi e delle varie situazioni contrastanti.

Debbo però muovere, a questo proposito, al precedente ministro Gatto (e mi dispiace farlo in sua assenza) una critica circa il sistema da lui seguito proprio in queste trattative. Ricordo che i precedenti ministri per la riforma burocratica (si tratta di un argomento che dura da 20 anni, in questa fase della storia italiana, da quando cioè sono cominciate le legislature repubblicane, anche se, per la verità, esisteva anche prima) andavano ad affrontare i problemi delle trattative con le categorie interessate in un sistema generale e complessivo, cioè convocavano tutte le organizzazioni sindacali, sia le organizzazioni confederali — CGIL, CISL, CISNAL e UIL, che hanno inquadrato nei loro sindacati di pubblici dipendenti aliquote notevoli, anche se non totali, di pubblici dipendenti — sia le organizzazioni autonome, che sono numerose in questo campo e altamente rappresentative. Non possiamo disconoscere infatti (parlo anche per l'esperienza acquisita come rappresentante di una organizzazione confederale) che nel settore del pubblico impiego vi sono organizzazioni autonome che rappresentano, specialmente in determinati settori, larghe aliquote e molte volte la maggioranza delle categorie interessate.

Come dicevo, i precedenti ministri convocavano contemporaneamente tutte queste organizzazioni, perché proprio dal confronto contestuale delle varie posizioni potesse derivare una soluzione che rappresentasse un certo punto di incontro, e perché le conclusioni cui si perveniva in dette riunioni, essendo contestualmente accettate dai rappresentanti di tutte le organizzazioni, costituissero una falsariga sulla quale poteva procedere la regolamentazione legislativa, o normativa di altro genere, che il governo interessato provvedeva a fare. Tuttavia, durante l'incarico del ministro Gatto si verificò un fatto nuovo, e cioè prese forza un tentativo

oltremodo deplorabile, illegittimo ed incostituzionale, da parte di talune organizzazioni sindacali confederali - CGIL, CISL e UIL - che pretesero di esercitare il monopolio della rappresentanza sindacale, come per altre categorie di lavoratori dipendenti, anche nella categoria del pubblico impiego. Ciò, in questa categoria, era in stridente contrasto con la situazione reale. Purtroppo, però, la malapianta della tendenza al monopolio sindacale, quando comincia ad attecchire, è estremamente difficile da estirpare, e porta poi ad eccessi addirittura delittuosi, che arrivano sino ai casi di « fronte del porto » e ai « sindacati del can giallo », di depreco ricordo nordamericano.

Qualcosa di simile si cerca di attuare oggi in Italia da parte delle suddette tre confederazioni, con la connivenza del Governo e delle autorità governative. Il ministro Gatto, non credo di sua iniziativa ma perché spinto da istanze un po' di ordine politico, un po' di natura sindacale, qualcuno diceva persino di ordine correntizio, spinse la sua condiscendenza fino a iniziare le trattative per quanto riguardava quello che era un dovere del Governo - per cui aveva ottenuto una delega tassativa datagli, sì, in occasione delle elezioni politiche del 1968, ma comunque una delega, quindi un impegno costituzionale del Governo - ad iniziare questa trattativa, dicevo, separatamente con le tre confederazioni sindacali.

Naturalmente quando aveva stabilito qualcosa con i sindacati dei pubblici dipendenti delle tre confederazioni doveva poi passare a ridiscutere gli stessi argomenti con le altre confederazioni sindacali; quindi con l'altra organizzazione confederale della CISNAL, che, com'è noto, raggruppa e inquadra notevoli aliquote di pubblici dipendenti, e con le organizzazioni autonome di categoria che sono anch'esse numerose, fra cui vi è quella che raggruppa tutta la parte concettualmente molto importante della pubblica amministrazione, cioè la DIRSTAT, organizzazione del personale direttivo. E lì cominciavano i guai. Quelle infatti che egli riteneva fossero state le conclusioni raggiunte attraverso le concessioni fatte alle richieste delle prime tre organizzazioni confederali, venivano contestate e respinte dalle altre organizzazioni. Egli quindi si trovava in una situazione di estrema difficoltà.

Situazione assurda, abnorme che il ministro Gatto non poté non rilevare nel dibattito al Senato e della quale credette di potersi giustificare nell'intervento del 31 luglio 1969,

dicendo così: « Ad un certo momento le tre grandi confederazioni non hanno voluto partecipare alle riunioni collettive. Questo fatto ha determinato una conseguenza molto grave. Infatti io e il ministro del tesoro abbiamo dovuto fare un lavoro doppio » - direi io: triplo e molte volte quadruplo - « perché abbiamo dovuto parlare prima con gli uni, poi con gli altri cercando ad un certo momento di metterli assieme per trovare una soluzione ».

Questa è una giustificazione, me lo consente l'onorevole sottosegretario, risibile da parte di un governo. Il Governo non doveva prestarsi a pretese, che sono per giunta illegittime, incostituzionali, contro legge, di questa o di quella organizzazione sindacale. Doveva dire chiaramente: sentiamo le vostre parole se le volete dire di persona; se per un principio razziale o addirittura razzista, ritenete di non partecipare a questa riunione, me le manderete per iscritto. Non è possibile, però, considerare valido, con l'assenso delle autorità di Governo, un principio ed un sistema che è illegittimo, contro legge, contro la morale, contro i principi dell'ordinamento costituzionale dello Stato e cioè contro il principio dell'eguaglianza dei cittadini e dei gruppi sociali, e della libertà sindacale. Ecco l'errore di base! Ed oggi ne piangiamo le conseguenze e le piangono soprattutto il Governo e la maggioranza.

« Quando ci accusate » - tentava ancora di giustificarsi il ministro Gatto - « di avere condotto delle trattative parziali o delle trattative che non sono state corrette » (e corrette non erano: era un procedimento estremamente scorretto quello che seguì il Governo di allora e che purtroppo anche il Governo di oggi segue) « non sento nel mio animo veramente giusta questa accusa, in quanto non potevamo costringere a venire ad un tavolo chi non voleva venire quando invece i problemi dovevano pur essere risolti ».

Qui ritorniamo all'osservazione che facevo prima. È ridicola, è puerile, è mortificante per il Governo un'affermazione di questo genere; è una confessione di inesistenza della funzione governativa, una confessione di impotenza, di incapacità ad esercitare la funzione governativa.

« Ebbene - diceva il ministro Gatto - io ho risolto questi problemi, sia pure con il mio sacrificio e con il sacrificio del ministro del tesoro, dato che ci siamo dovuti sobbarcare a trattative doppie o triple o addirittura quadruple ». Quindi, si ha questo ministro che corre dietro ad un sindacato che non vuol

parlare con Tizio, che corre dietro ad un altro sindacato che non vuol parlare con Caio; e non ha il coraggio né l'energia né il senso della sua funzione per dire che egli ha da adempiere un dovere governativo e un obbligo costituzionale e che, nell'ademperlo, ritiene di soddisfare ad un principio di correttezza necessaria, istruendo, insieme con i sindacati, questi problemi prima di tradurli, come il Parlamento gli ha fatto obbligo, in norme imperative di legge; né ha il coraggio di avvertire gli stessi sindacati che se essi non intendono partecipare a quell'attività istruttoria il Governo procederà senza di loro, a meno che i sindacati stessi non gli indichino altre strade.

Perché dico questo? Soltanto per criticare il sistema? Anche per criticare il sistema, perché va criticato quando si verificano gli inconvenienti, ma soprattutto per esaminare gli inconvenienti che si sono verificati. Infatti, che cosa è accaduto? Il buon ministro Gatto ritenne di aver risolto il problema in uno di questi incontri con le tre confederazioni, e cioè nell'incontro del 23 maggio, in cui stabilì un certo suo disegno di riassetto delle carriere e delle retribuzioni. Quando andò a riferire questi risultati agli altri sindacati le cose diventarono più difficili, perché la trattativa diventò automaticamente polemica. Infatti, le organizzazioni sindacali chiamate dopo, anche se in ipotesi fossero potute essere favorevoli ad una determinata soluzione, per il solo fatto di trovare quella soluzione già decisa e concordata dal Governo con altre organizzazioni sindacali senza di loro, assunsero un istintivo e inevitabile atteggiamento critico nei confronti di quelle decisioni; e di conseguenza una trattativa condotta in questo modo diventa polemica, più difficile, a volte addirittura impossibile. Dunque, le altre organizzazioni sindacali non accettarono le conclusioni cui il Governo era pervenuto. Non le accettò la CISNAL, che fece presente la propria posizione contraria; non le accettarono per differenti motivi i sindacati autonomi e soprattutto la DIRSTAT. Quindi, ecco la necessità per il Governo di riconvocare le tre confederazioni; e ci furono gli accordi del 18 e 19 giugno e infine l'accordo del 26 giugno. Attraverso questa serie defatigante di incontri e controincontri, il Governo riuscì a ottenere dalle altre tre organizzazioni sindacali il consenso sostanziale dell'accordo che aveva raggiunto con la DIRSTAT per quanto riguarda i direttivi.

E qui devo dare testimonianza di questa verità, perché talune vicende sindacali succes-

sive e l'attuale ritardo nella emanazione di questi provvedimenti dipendono proprio dall'aver voluto negare questa verità sostanziale. In realtà, i sindacati confederali aderenti alla CGIL, alla CISL e alla UIL, nell'accordo del 25 e 26 giugno accettarono sostanzialmente nella forma e nel contenuto l'accordo e l'impegno che il Governo aveva preso con la DIRSTAT e non possono oggi venire a sostenere il contrario. E questo fu dichiarato e ribadito dal ministro Gatto nel suo intervento al Senato, con questa unica riserva da parte dei tre sindacati confederali: che quando, sulla base di quell'accordo da loro pienamente accettato, il Governo avesse dovuto emanare i provvedimenti delegati, il contenuto di quei provvedimenti (sulla cui impostazione, per altro, si era determinato un accordo) avrebbe dovuto essere discusso insieme ai sindacati, a tutti i sindacati, comprese le tre organizzazioni confederali. In questo senso si espresse il ministro Gatto nell'intervento del 31 luglio 1969.

Che cosa si è verificato successivamente? È accaduto che larghe aliquote di pubblici dipendenti non hanno condiviso l'intesa che il Governo aveva raggiunto con la DIRSTAT e che i tre sindacati confederali avevano alla fine accettato. Anche la CISNAL dissentì e dichiarò formalmente la propria opposizione a questo accordo, proclamando perfino uno sciopero di protesta. Sta di fatto però che le altre tre confederazioni accettarono: questa è la realtà.

Successivamente, di fronte all'opposizione di alcune organizzazioni sindacali e di vasti settori dei pubblici dipendenti, le tre organizzazioni confederali ebbero un ripensamento e contestarono gli accordi che esse stesse avevano accettato il 25 e il 26 giugno.

In questo momento non voglio entrare nel merito delle questioni che formano oggetto di questa controversia e che ancora oggi sono motivo di asprissimi contrasti fra le categorie dei pubblici dipendenti. Devo ritenere però che origine e vera causa di questo vivace contrasto sia proprio questo sistema, se mi è consentito di dirlo, balordo, di condurre le trattative sindacali separatamente, parlando prima con gli uni e poi con gli altri. Se invece il ministro Gatto avesse contestualmente condotto le trattative con tutti i rappresentanti sindacali, eventuali riserve degli uni o degli altri sarebbero affiorate subito e sarebbero servite a fermare l'accordo o comunque a modificarlo, cosicché tutti avrebbero finito per trovare un punto di intesa. In ogni modo, non sarebbero stati possibili ripensamenti succes-

sivi, perché l'accordo sarebbe stato diverso e quindi accettato da tutti, ciò che avrebbe impedito la marcia indietro effettuata poi dalle tre organizzazioni sindacali.

Perché faccio questi rilievi e denunzio questa situazione? Perché oggi ne piangiamo le conseguenze. Ci troviamo infatti di fronte alla scadenza dei termini della legge-delega e ancora non riusciamo a stabilire un'intesa fra le organizzazioni sindacali interessate né siamo in grado di conoscere (nemmeno il Governo è in condizione di farlo) quale sia la vera volontà delle organizzazioni interessate e dei pubblici dipendenti in generale.

Indubbiamente qualsiasi legge, anche quando riguardi un riassetto funzionale ed economico, anche una legge meramente ordinativa, deve rispondere a criteri di astrattezza e generalità: proprio per questo essa non può mai contemplare ogni singola fattispecie, né tanto meno venire incontro alle esigenze di tutti i sottogruppi, gruppetti o addirittura di singoli individui, ma deve attenersi a criteri di ordine generale, determinando inevitabilmente alcune frange di scontento. In questo caso, però, non sono chiari nemmeno i criteri generali della legge, non emerge a sufficienza l'alveo nel quale indirizzare l'azione del Governo nei confronti della pubblica amministrazione. Oggi purtroppo non disponiamo nemmeno di questo quadro generale. La questione è ancora aperta e non si vede ancora come potremo affrontarla in sede legislativa.

Data questa specie di quadriglia compiuta dalle tre organizzazioni confederali, che prima hanno accettato e poi hanno rifiutato gli accordi, irrigidendosi nella loro posizione e dando luogo a spinte e agitazioni di categoria che hanno ulteriormente accentuato i contrasti e radicalizzato ancor più le posizioni dell'una e dell'altra parte, è certo che, comunque il Parlamento potrà risolvere la questione, lascerà indubbiamente delle notevoli aliquote di scontenti o da una parte o dall'altra. Tuttavia noi oggi ci troviamo di fronte a questa situazione: questa legge è una legge di proroga, ma è anche una legge di modifica della delega precedente. Anche su questo punto, con buona pace dei pareri espressi dalla I Commissione (Affari costituzionali), mi permetto di sollevare qualche riserva sulla legittimità di una legge di proroga del termine per una delega che modifichi anche sostanzialmente la delega originaria, che continua ad avere valore in quanto è prorogata, ma cambia contenuto e sostanza quando si modificano con emendamenti di ordine sostanziale e concreto molto pesanti taluni aspetti della legge stessa.

Mi guardo bene — voglio arrivare a risultati positivi, non negativi — dal sollevare le eccezioni di incostituzionalità, che costringerebbero il Parlamento a pronunziarsi con voti su questioni di questo genere; però, ripeto, nel difetto originario di ritardo nell'adempimento delle deleghe vi è la matrice di questi difetti successivi. Mutano nel tempo le situazioni di fatto. Infatti, il tempo è la *causa causarum* della fenomenologia universale e quindi, mutando le situazioni di fatto, si giungerebbe a delle leggi anacronistiche. Durante il periodo inutilmente finora decorso si sono fatte le regioni, si sono modificate determinate situazioni, le posizioni che erano valide nel 1968 non rispondono più a talune esigenze attuali: quindi, necessità di modificare. Ma, ripeto, su questa possibilità di modificare attraverso una legge di proroga pura e semplice faccio delle riserve di legittimità costituzionale.

In questa legge sono stati presentati vari emendamenti, da parte del Governo e da parte dei parlamentari; emendamenti sono stati sollecitati dalle organizzazioni sindacali di categoria. Vi è il famoso emendamento dell'articolo 16 sul quale discuteremo.

Anche noi abbiamo presentato alcuni emendamenti. Uno sostanziale chiede la parificazione del trattamento economico per il personale delle diverse carriere contraddistinto in passato da comuni coefficienti e che viceversa si trova spostato e squilibrato attraverso una situazione parametrica che non rispetta oggi quelli che erano determinati diritti quesiti. Abbiamo presentato emendamenti anche per quanto riguarda le tabelle. In questa sede non voglio entrare nell'esame di merito dei vari emendamenti e mi riservo di entrarvi quando discuteremo i vari articoli. Dico, però, che oggi ci troviamo di fronte ad uno stato di necessità: dobbiamo assolutamente concedere la proroga. Il termine scade il 31 luglio. Per giunta, c'è una attesa, veramente insopprimibile, delle categorie, che la decorrenza della legge sia, secondo l'impegno del Governo, al 1° luglio 1970. Perché ciò possa essere, occorre approvare questa proroga, con tutte le riserve di ordine costituzionale, giuridico, sindacale e di merito che abbiamo svolto. Siamo stati messi, e come rappresentanti degli organismi sindacali e come rappresentanti del Parlamento, nello stato di necessità di non poter respingere il provvedimento di proroga. Risolveremo con delle votazioni quelli che saranno i singoli emendamenti che tendono a spostare la proroga in una modifica anche del contenuto della delega. Su questo non

mi dilungo, sia per non prolungare ulteriormente questo esame panoramico della discussione sia perché andremo a vedere in quella sede quali saranno le posizioni del Governo, della Commissione e della maggioranza sulle singole questioni e sui singoli emendamenti, quale responsabilità intenderanno assumersi il Governo, i partiti di sinistra, la maggioranza, tutti quanti gli altri. Cercheremo di uniformare il nostro orientamento a quello che sarà il rispetto del maggiore interesse globale e sintetico delle categorie interessate alla pubblica amministrazione e della collettività nazionale, che poi è quella maggiormente interessata. Non dimentichiamo, infatti, che la pubblica amministrazione è un pubblico servizio, il più importante, il più nobile, il più alto dei pubblici servizi, ed ha quindi come suo fine istituzionale quello di sopperire alle esigenze della vita dello Stato, della collettività nazionale, degli interessi dei singoli cittadini, lavoratori, gruppi sociali e famiglie. Ci esprimeremo pertanto di volta in volta — se occorrerà con votazioni — circa le decisioni di merito sui singoli emendamenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Galloni. Ne ha facoltà.

GALLONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la proposta di un rinvio dell'esame dell'articolo 16, o comunque di tutta la parte relativa agli aspetti normativi del disegno di legge che stiamo discutendo, era già stata formulata in Commissione Affari costituzionali, che si è occupata della materia in sede referente. In quella sede tale proposta fu motivata con l'esigenza di affrontare in via preliminare le questioni a contenuto economico e di riassetto delle carriere, rinviando ad un momento successivo l'esame più approfondito degli aspetti sostanzialmente normativi, di riorganizzazione di tutto il settore del pubblico impiego secondo criteri di razionalità, di efficienza e di produttività della pubblica amministrazione.

Le ragioni che spingevano alcuni membri della Commissione Affari costituzionali a formulare tale proposta erano da ricercarsi nella formulazione non perfetta e per certi aspetti lacunosa — come essi la definivano — degli emendamenti che in un primo momento il ministro Gatto e in un secondo momento, con alcune modifiche, il ministro Gaspari avevano presentato in Commissione. È indubbio, in effetti, che su quegli emenda-

menti alcuni rilievi e considerazioni erano stati avanzati o potevano essere avanzati da tutte le parti politiche.

In quella sede, quindi, si pose un dilemma: o accettare la proposta di uno stralcio per un esame immediato degli aspetti relativi esclusivamente al riassetto delle carriere e alle retribuzioni, rinviando la discussione sulla riforma vera e propria ad un momento successivo (non dimentichiamo che eravamo in fase preelettorale), oppure accingerci alla fatica di esaminare subito in maniera più approfondita e con la massima libertà gli emendamenti presentati dal Governo.

A un certo momento tutti convenimmo che fosse possibile, anzi opportuno, tentare la strada più difficile, quella di affrontare subito e in maniera approfondita tutti gli aspetti fondamentali ed essenziali relativi non soltanto all'assetto delle carriere e retributivo, ma anche alla organizzazione della amministrazione pubblica.

Eravamo stati incoraggiati in questo senso soprattutto dall'atteggiamento del Governo, il quale non si irrigidiva pregiudizialmente sugli emendamenti presentati ma accettava il dialogo e la discussione che portassero alla approvazione di altri emendamenti e modifiche presentati dalla maggioranza ed anche dalla stessa opposizione. Per questo in Commissione Affari costituzionali, in sede referente, andammo avanti nell'esame del disegno di legge prendendo in considerazione non soltanto la modifica dei termini o il nuovo riassetto delle carriere e del trattamento economico, ma anche gli aspetti, evidentemente più delicati, relativi ai principi fondamentali della riorganizzazione della pubblica amministrazione.

Come il relatore onorevole Mancini ha messo opportunamente in rilievo nella sua relazione, trovammo su quasi tutti i punti in discussione, tranne che sul famoso articolo 16, se non un accordo generale, per lo meno una larga confluenza. Anche sull'articolo 16, però, non vi è dubbio che l'atteggiamento del Governo ci incoraggiò a prendere in esame alcune modifiche che hanno cambiato sostanzialmente, e non soltanto formalmente, l'originaria impostazione degli emendamenti del Governo.

Di questo va dato atto al relatore collega Mancini, che, in sede di Commissione, si assunse il compito di presentare un nuovo testo degli emendamenti all'articolo 16, notevolmente modificativo e certamente con uno spirito ed una impostazione ben diversi rispetto al testo originario.

Credo — e ne sono convinto — che anche su questo articolo 16, nonostante le violente polemiche di carattere sindacale che rendevano evidentemente difficile in quel momento la discussione, avremmo potuto trovare una base di intesa e di accordo più generale, se vi fosse stato il tempo per un approfondimento maggiore, secondo certe linee e certi criteri che erano già emersi nel dibattito in Commissione e che ci trovavano per larga parte sostanzialmente consenzienti.

Anche coloro che all'interno della Commissione votarono a favore del nuovo testo degli emendamenti all'articolo 16 — che, ripeto, nello spirito, nella forma e nella sostanza era molto diverso dal testo primitivo — non hanno mancato di riservarsi espressamente di presentare, in sede di discussione in aula, altri eventuali emendamenti, per riportare tale articolo a quello che era stato lo spirito dell'impostazione e degli orientamenti generali emersi in sede di Commissione.

Credo, quindi, che a questo punto la proposta che il collega Fregonese, a nome del gruppo comunista, ci ha fatto ieri in questa aula di rinviare l'esame, non soltanto dell'articolo 16, ma anche di tutte le questioni che attengono non strettamente al riassetto delle carriere e agli aspetti retributivi, oltre che naturalmente ai termini della proroga, non possa trovarci consenzienti, dato che oggi — secondo me — essa è, per due ordini fondamentali di motivi, meno giustificata e meno giustificabile di quanto non lo fosse in sede di Commissione.

Innanzitutto oggi, dopo la polemica che vi è stata attorno all'articolo 16, appare sempre più evidente che i due aspetti, quello del riassetto delle carriere e quello più strettamente connesso della riforma, sono fra loro collegati in maniera interdipendente. Gli aspetti retributivi non possono che essere risolti nel quadro di una visione più generale delle funzioni. D'altra parte, la stessa polemica sorta intorno all'articolo 16 non è essa stessa originata e motivata proprio dal fatto che si vuole estendere un trattamento economico ad una larga categoria di funzionari e soprattutto di funzionari direttivi? È evidente, quindi, che anche sull'articolo 16 ci troviamo di fronte ad un problema di stretta interdipendenza tra l'aspetto retributivo e lo aspetto propriamente funzionale.

BARCA. La legge sul riassetto riguarda tutti, anche i funzionari direttivi. Poi vi è un secondo riassetto, che è più direttamente col-

legato alle funzioni dirigenziali. Pertanto, il suo ragionamento non mi sembra valido.

GALLONI. È valido come ragionamento di principio, nel senso che i due aspetti, quello retributivo e quello delle funzioni, sono in generale strettamente coordinati ed interdipendenti. Ma vi è poi un secondo aspetto che, secondo me, è prevalente dal punto di vista politico. Capisco benissimo che prima delle elezioni regionali si potesse pensare ad uno stralcio e ad un rinvio nel tempo del riassetto generale, in ordine ai criteri fondamentali, soprattutto per le categorie direttive e per le altre categorie. Ma oggi esistono a mio avviso dei motivi di urgenza particolari rispetto a quelli esistenti nei mesi scorsi. Noi ci troviamo oggi di fronte al problema di una rapida azione di riforma coordinata con l'ordinamento regionale. Non possiamo infatti dare vita all'ordinamento regionale senza aver affrontato contemporaneamente anche il problema del riassetto generale. Diversamente ci mettiamo nelle condizioni — e sono condizioni estremamente gravi — di creare (lo vogliamo o non lo vogliamo, l'autorizziamo o non l'autorizziamo), un quarto ordine burocratico accanto agli altri tre ordini burocratici che oggi esistono. Accanto agli ordini burocratici dello Stato, del parastato e degli enti locali, noi ci troveremo inevitabilmente di fronte ad un orientamento delle regioni che ci strapperanno di mano la formazione di un quarto ordinamento burocratico completamente slegato dall'ordinamento burocratico generale.

BARCA. E con la legge attuale, secondo lei, si evita questo pericolo, si risolve il problema del decentramento?

GALLONI. Io non mi riferisco alla legge attuale che può, anzi deve in alcune parti essere modificata, ma al problema generale che si pone con la creazione delle regioni.

BARCA. Queste sue posizioni non sono neppure quelle dell'estrema destra del suo partito.

RAUCCI. Fissiamo i tempi.

GALLONI. Io sto facendo delle considerazioni: se i colleghi mi consentono arriverò poi a delle conclusioni. Si tratta di considerazioni di carattere generale che mi sembra debbano trovare anche i colleghi dell'opposizione consenzienti nei principi.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 GIUGNO 1970

BARCA. Prenda l'attuale testo: quello che ella dice è il colmo!

GALLONI. A me sembra di dire cose che siano accettate da molti.

ROBERTI. Intanto è un principio. È tremendo questo continuo interrompere.

BARCA. Vede che anche l'onorevole Roberti è consenziente con lei.

GALLONI. Non so se sarà consenziente nel seguito della mia esposizione.

BARCA. Me l'auguro, onorevole Galloni, anche per lei.

GALLONI. È in questo senso che io credo sia opportuno in questa sede affrontare subito, con larghezza di idee, di vedute, con apertura a tutte le posizioni che emergono in questa Assemblea, un dibattito non solo per quanto riguarda gli aspetti del riassetto delle carriere e delle retribuzioni, ma anche per quanto riguarda gli aspetti più sostanziali di tutta la struttura organizzativa, secondo certi principi e secondo certi criteri che a me sembra avessero già trovato, anche in sede di Commissione, dei punti generali di consenso e di convergenza, secondo due linee fondamentali di orientamento: 1) il coordinamento con l'ordinamento regionale; 2) la ricerca della maggiore efficienza e produttività della pubblica amministrazione. Questi mi sembra fossero i criteri che universalmente e concordemente erano stati indicati, sia pure come criteri generalissimi da approfondire e da specificare per un esame immediato, serio, urgente (seppure con l'urgenza che non richiede l'immediatezza di una o due giornate ma può consentire l'apertura di un dibattito per chiarire le rispettive posizioni e arrivare ad un punto di convergenza).

E ritorno sull'argomento del coordinamento tra riforma burocratica e regioni che provoca tanta suscettibilità, di cui non riesco sinceramente a comprendere le ragioni e le motivazioni. Oggi noi chiediamo al Governo che eserciti la delega per la riforma congiuntamente a quella già attribuita, nella legge della finanza regionale, per il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative nelle materie previste dall'articolo 117 e per le altre materie che dovranno essere attribuite ai sensi del secondo comma dell'articolo 118. Noi abbiamo affermato già in sede di discussione della legge sulla finanza regionale che per realizzare effettivamente un

ordinamento regionale dobbiamo avere il coraggio di trasferire interi uffici dall'amministrazione centrale all'amministrazione periferica. Ora, l'esercizio della delega in base alla legge sulla finanza regionale non può essere compiuto se non nel medesimo quadro di orientamenti con cui si affronta anche il problema del riordinamento generale della pubblica amministrazione. Altrimenti noi inevitabilmente commettiamo errori angolari che ci portano a costituire nelle regioni delle strutture aggiuntive e non delle strutture sostitutive, con conseguente aumento della confusione nelle competenze tra l'amministrazione centrale e l'amministrazione delle regioni.

È infatti indubbio che se in presenza di alcune esigenze di indirizzo, e di coordinamento — le quali richiedono che certe funzioni per lo meno di studio permangano da parte dei ministeri anche nelle materie che sono attribuite alla competenza delle regioni — noi non definiamo in maniera preliminare quelli che sono gli uffici che si devono trasferire alle regioni e nella sede della riforma generale burocratica non determiniamo anche una riduzione drastica di quegli uffici, ci troveremo poi inevitabilmente di fronte a un fatto compiuto, di amministrazioni che resisteranno, appoggiate agli stessi sindacati che ad un certo momento faranno pressione perché quella forma di trasferimento non venga attuata. Ed allora è qui che a un certo momento le forze politiche, indipendentemente dalle stesse pressioni sindacali, se vorranno portare a termine una riforma veramente sostanziale in materia di ordinamento regionale, dovranno avere la forza per realizzare certi trasferimenti di uffici.

Abbiamo già rilevato la contraddittorietà di certe richieste di aumento di organico che sono venute da ministeri le cui competenze sono trasferite alle regioni. In modo particolare tali richieste riguardano l'organico del Ministero della sanità, del Ministero del turismo, le cui competenze sono trasferite alle regioni, e che nondimeno chiedono aumenti di organico in relazione probabilmente ad esigenze che sono di carattere contingente e che male si inquadrano nella linea generale che noi dobbiamo affrontare attraverso la riforma regionale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

GALLONI. Così pure ci è venuta da parte del Ministero dell'interno analoga richiesta sulla quale è sorta una vasta disputa ed una

larga discussione in relazione all'applicazione dell'articolo 124 della Costituzione, di aumento dell'organico per l'attuazione dei compiti di coordinamento previsti dal predetto articolo. Ma anche qui siamo stati concordi, anche qui si è formata una maggioranza in Commissione — mi auguro che tale maggioranza si formi anche in questa sede — nel ritenere che, al di là del problema della soppressione o meno dei prefetti, l'attuazione dell'articolo 124 della Costituzione richiede per lo meno una legge apposita che definisca i poteri del commissario di Governo in sede regionale e non possa essere passato in via surrettizia attraverso una norma di delega in questa sede.

Questi sono problemi che devono essere affrontati nel quadro generale del coordinamento tra la riforma regionale, e quindi l'attuazione della delega prevista dalla legge regionale, e l'attuazione della delega prevista da questa legge, dalla legge n. 249, che riceve in questa sede alcuni emendamenti di carattere sostanziale oltre che di carattere formale.

La seconda linea di orientamento emersa in Commissione è quella della efficienza e della produttività della pubblica amministrazione. Su questo criterio soprattutto i colleghi dell'opposizione si sono in modo particolare soffermati, come su un criterio valido e fondamentale sul quale orientare tutta l'azione. Mi trovo perfettamente d'accordo su questa esigenza, che si inquadra nelle linee generali di una politica anche economica e di programmazione, la quale evidenzia — e qui basta citare le numerose relazioni del governatore della Banca d'Italia degli ultimi anni — le perdite che rappresentano per l'economia nazionale il cattivo funzionamento della pubblica amministrazione e la non completa utilizzazione delle nostre risorse nazionali, che deriva proprio dalla inefficienza o dalla non piena efficienza, o dalla organizzazione non secondo i criteri di piena produttività, della pubblica amministrazione.

È possibile allora arrivare già in questa sede, sia pure attraverso un dibattito più approfondito e più esteso, all'affermazione di alcuni principi e di alcuni criteri che non siano solamente i principi e i criteri portati avanti da una parte sola di questo Parlamento, ma che siano principi e criteri sui quali si possa raggiungere un consenso più vasto: 1) principio e criterio che ad ogni ufficio debba corrispondere una funzione; 2) che ad ogni funzione debba corrispondere l'esercizio di un potere; 3) che ad ogni esercizio di potere debba corrispondere una responsabilità.

Questo mi sembra che fosse anche lo spirito dell'intervento di ieri, per alcune parti centrali, del collega Fregonese quando metteva l'accento in modo particolare su certe esigenze di ordine, sulla necessità di non creare avanzamenti o posti in relazione ad esigenze di avanzamento di carriera o di aumento retributivo, ma in relazione solo a un quadro organico delle funzioni e delle esigenze della pubblica amministrazione perché le cause del disordine e della inefficienza della pubblica amministrazione si sono riscontrate e si riscontrano sempre in relazione a questi due punti fondamentali. In primo luogo quando gli uffici non sono organizzati in relazione alle funzioni ma solamente in relazione a esigenze di progressione di carriera. È evidente che questa è la prima causa di disordine nella pubblica amministrazione.

La seconda causa di disordine si ha quando al potere o all'esercizio del potere nella pubblica amministrazione non corrisponde una precisa responsabilità dei funzionari.

Oggi l'effettivo esercizio del potere nella pubblica amministrazione è radicalmente dissociato dalla relativa responsabilità; la responsabilità viene attribuita esclusivamente al capo dell'amministrazione nella persona del ministro, mentre l'esercizio effettivo del potere è attribuito in maniera diversa e causale e non organica per tutti i rami dell'amministrazione.

È vero che noi dobbiamo tener conto in modo particolare in questo quadro di una riforma per l'attribuzione e il collegamento di precise responsabilità all'esercizio effettivo dei poteri, del coordinamento con l'articolo 95 della nostra Costituzione che stabilisce il principio che i ministri sono responsabili individualmente degli atti dei loro dicasteri. Ma si tratta, evidentemente, in una corretta interpretazione costituzionale, di una responsabilità politica per l'esercizio di un potere politico di cui il ministro risponde di fronte al Parlamento. Infatti, se si volesse estendere questo concetto di responsabilità politica relativa agli atti che hanno una rilevanza politica a tutti indistintamente gli atti amministrativi che si compiono da parte della pubblica amministrazione, si realizzerebbe un sistema che oggi incomincia giustamente ad essere deprecato, che è quello della eccessiva ingerenza del gabinetto che finisce con il paralizzare tutta l'attività amministrativa e può diventare, se male usato, una causa di corruzione anch'esso, di malcostume, di clientelismo e di tutti gli altri mali che affliggono

non solo la pubblica amministrazione, ma anche la vita politica del nostro paese.

Ecco perché è necessario che la stessa classe politica abbia il coraggio di affrontare, con decisione, questo problema perché si tratta di attribuire ai funzionari nelle materie che sono di loro competenza, a livello puramente amministrativo, una autonomia di responsabilità, in cui all'esercizio del potere deve corrispondere la responsabilità affinché non vi sia il solito sistema dello scaricamento di responsabilità al vertice che rappresenta la causa fondamentale del malcostume amministrativo, del disordine amministrativo ed anche del disordine sul piano politico o meglio del costume politico. Perché a quel punto è evidente che i funzionari o il potere burocratico che viene in parte espropriato di alcune sue proprie competenze, cerca a sua volta di espropriare la classe politica di quelle che sono le sue proprie competenze di indirizzo politico, di guida politica, determinandosi appunto quella reciproca paralisi che è la causa fondamentale di un cattivo funzionamento delle nostre istituzioni amministrative e politiche.

Occorre in altri termini dar vita ad un sistema che, senza ledere i poteri costituzionalmente riservati al ministro come responsabile dell'indirizzo politico dell'amministrazione, realizzi una autonomia di potere e di responsabilità dei funzionari ad ogni livello. Punto centrale della riforma della pubblica amministrazione è la definizione del funzionario direttivo come capo di un ufficio che manifesta la volontà della pubblica amministrazione negli atti discrezionali o vincolanti secondo la sua competenza e se ne assume personalmente la responsabilità.

Al di là della normale responsabilità amministrativo-contabile deve esistere, nel momento in cui si attribuisce al funzionario un potere di autonomia discrezionale, una corrispettiva responsabilità nei confronti della classe politica, e soprattutto del ministro, che comporta e deve comportare logicamente anche l'assunzione di quei provvedimenti di cui si parla nel nuovo testo dell'articolo 16 che era stato preparato dal collega Mancini, e che giungono fino alla collocazione a disposizione o in pensione del funzionario o del direttore generale.

In questo senso non mi trovo assolutamente concorde con quanto ci dicevano ieri alcuni colleghi del movimento sociale italiano, perché su questo punto credo che si debba stabilire effettivamente un principio di assunzione di responsabilità del funzionario. Nel mo-

mento in cui si attribuiscono dei poteri, si devono attribuire delle responsabilità, perché come il ministro risponde di fronte al Parlamento, così il funzionario deve rispondere del suo operato allorché, per atti da lui compiuti nell'esercizio del suo potere discrezionale, abbia travalicato i propri limiti e le proprie competenze, determinando reazioni rilevate o rilevabili in sede parlamentare, o comunque in sede politica.

BARCA. Se il Presidente lo consente, vorrei farle una domanda, onorevole Galloni. Su molte delle cose che ella sta dicendo, da anni noi consentiamo.

GALLONI. Per questo motivo mi meravigliavo della sua precedente interruzione.

BARCA. La questione della responsabilità sta molto a cuore anche a noi: proprio per questo non comprendo come ella possa ritenere che in 48 ore in aula noi possiamo trovare una definizione in articoli di legge di questi principi, e come ella non comprenda come invece la sua posizione possa finire per far seppellire questi problemi e far avanzare soltanto un aumento degli stipendi. Questa è la nostra preoccupazione, questo è il motivo della nostra polemica con lei: proprio perché consento con molte delle sue affermazioni.

GALLONI. Mi meraviglio della sua meraviglia, onorevole collega. In realtà qui siamo nella sede responsabilmente competente per discutere di questi problemi.

BARCA. Non vedo in quale altra sede questi problemi potrebbero essere discussi.

GALLONI. Anch'io non vedo in quale altra sede si possano responsabilmente affrontare questi problemi. Se non riusciremo a risolverli perché il dibattito si allargherà e i problemi sollevati da più parti si complicheranno, ebbene, impiegheremo il doppio o il triplo del tempo: tutto quello che sarà necessario per uscire da quest'aula convinti di aver fatto una cosa seria.

Non ho mai posto né avevo intenzione di porre questioni di tempo; non ho mai detto che, se non decidiamo su questi problemi tra oggi e domani, dovremo passare ad una votazione dalla quale risulteranno i buoni e i reprobri. Non ho mai parlato di questo, dal momento che l'unica sede competente ad esaminare questi problemi è il Parlamento. Se ad un certo momento ci tre-

veremo d'accordo sui principî ci prenderemo il tempo strettamente necessario per formulare i testi in cui saranno condensati questi principî, come sempre è avvenuto nei dibattiti parlamentari. E dal momento che dopo le elezioni svolte abbiamo davanti a noi — come mi auguro — un periodo di relativa tranquillità politica, in questo clima possiamo approfondire il dibattito. Questa è la mia tesi: che, senza bisogno di stralci, possiamo affrontare e risolvere questi problemi nei prossimi giorni.

D'altra parte, una soluzione che vada oltre questi termini è una soluzione chiaramente dilatoria; perché è evidente che, se abbiamo la capacità, la forza e la volontà di risolvere certi problemi, li possiamo risolvere in otto o dieci giorni.

Qui certamente dobbiamo meditare e far le leggi con la maggiore serietà possibile; però non credo che sia il tempo, da solo, a risolvere queste cose, se al giusto e necessario tempo noi non aggiungiamo anche uno sforzo di volontà politica per cercare di comprendere le rispettive ragioni e di arrivare ad una soluzione di questi nostri problemi.

Se dunque siamo d'accordo su molte cose — e me ne compiaccio e ne sono molto lieto —, ne traggio argomento per dire: andiamo avanti nella discussione e cerchiamo di raggiungere dei risultati concreti. Perché qui vien fuori un altro punto equivoco che è sorto in tutta la discussione anche in relazione all'articolo 16: che è solo a quei funzionari, che siano capi di un ufficio, capaci di manifestare la volontà della pubblica amministrazione negli atti discrezionali o vincolanti secondo la loro competenza, che si possano assumere e si assumano la responsabilità degli atti che compiono; solo a questi funzionari, e non ad altri, compete la qualifica di « dirigente ». Anche se vogliamo fare una comparazione fra struttura della pubblica amministrazione e struttura delle imprese private, noi vediamo che solamente a coloro che abbiano queste qualità e queste caratteristiche compete la qualifica di dirigente. Perché la dirigenza non è una carriera. Diversamente arriviamo — come giustamente è stato detto — alla formazione di una casta chiusa! La dirigenza non è una carriera, è esclusivamente una funzione, la funzione di direzione. Non è quindi, la dirigenza, una casta legata ad una carriera, ma è una funzione collegata a poteri e a responsabilità di organizzazione di uffici e di manifestazione della volontà della pubblica amministrazione.

Avere identificato la dirigenza con la carriera direttiva ha rappresentato la fonte più grave di un equivoco che io ritengo debba essere assolutamente chiarito.

L'efficienza organizzativa e di produttività della pubblica amministrazione richiede che sia riservata (certamente, e credo che nessuno possa metterlo in discussione) una posizione particolare di evidenza alla funzione di dirigenza, come avviene anche in tutto il settore dell'apparato produttivo privato. Ma qui si tratta oggi di fare uno sforzo per individuare a quali livelli — che sono estremamente limitati — noi possiamo identificare questa funzione di dirigenza. Il collega Cossiga, in un suo intervento in Commissione, aveva giustamente posto in rilievo che esistono in altri paesi europei problemi analoghi di dirigenze amministrative, ma che sono molto più limitate e quindi molto più efficienti. È pensabile che a livello di dirigenza si abbiano dai 6.000 agli 8.000 funzionari, ma non è pensabile e non è possibile quello che avviene nel nostro paese (questo rilievo lo abbiamo fatto tutti insieme), che si possa cioè attribuire una qualifica dirigenziale ai 43.000 impiegati della carriera direttiva organizzati dalla DIRSTAT. È questo il punto di equivoco che la DIRSTAT ha creato e che in definitiva si è ritorto contro gli stessi interessi dei suoi organizzati suscitando un contrasto, che poteva e doveva essere evitato, tra i funzionari della carriera direttiva e tutti gli altri funzionari dello Stato.

Di questi che sono la stragrande maggioranza ci dobbiamo preoccupare per non creare situazioni di stridente disparità in tutti i casi in cui essa non è giustificata, anche se il problema più grave, più delicato e più scottante di una riforma burocratica riguarda i dirigenti, perché è in relazione ai dirigenti che si determinano gli uffici, con i capi degli uffici, e quindi si determinano le strutture, le ossature della pubblica amministrazione.

Invece per i funzionari che si trovano in altra posizione, sostanzialmente in posizione subordinata all'interno dell'amministrazione pubblica in un rapporto di lavoro subordinato non dissimile da quello in cui si trovano i lavoratori del settore privato, dovrebbe prevalere un altro principio di cui si fa cenno in alcuni emendamenti che il collega Cossiga ed io abbiamo preparato ed intendiamo presentare per arricchire il dibattito e la discussione in questa sede; il principio cioè che per la loro disciplina si dovrebbe arrivare ad una (scusate il brutto termine) sindacalizzazione del rapporto, cioè si dovrebbe arrivare al prin-

cipio che per essi la contrattazione sindacale si dovrebbe concludere con un atto unilaterale, come è ovvio, da parte della pubblica amministrazione, in sede regolamentare.

È indubbio infatti che il contenuto obiettivo del rapporto di lavoro del pubblico impiego, non è dissimile nella sostanza da quello degli altri settori in cui il rapporto di lavoro viene regolato dal contratto collettivo. Solo che nel nostro caso la posizione di preminenza dello Stato, può essere sempre salvaguardata attraverso una recezione da parte dello Stato, in via regolamentare o in via legislativa (quando la disciplina comporti oneri per lo Stato), di quello che è il contenuto della contrattazione sindacale.

D'altra parte anche oggi noi dobbiamo arrivare ad un chiarimento di questa situazione. Infatti a me sembra che la maggior parte, ad esempio, dei disegni di legge che ci vengono sottoposti in questa materia altro non sia se non una trascrizione di accordi sindacali raggiunti in sede extraparlamentare. E allora tanto vale che questa situazione noi la rendiamo, per la maggior parte dei dipendenti dello Stato, addirittura esplicita in modo che la situazione sia più chiara: riconosciamo ai dipendenti dello Stato, al di fuori delle carriere direttive, questo potere se non di contrattazione sindacale in senso proprio, di contatti sindacali e quindi di definizione di accordi in sede sindacale che poi vengono trasferiti in sede regolamentare da parte della pubblica amministrazione nel momento in cui sia stato raggiunto un accordo.

È altresì necessario — e questo fa parte di altri emendamenti che il collega Cavallari ed altri amici della CISL hanno presentato — a cui io stesso ho aderito — l'allargamento della partecipazione delle rappresentanze del personale a tutti i consigli di amministrazione ad ogni livello.

Onorevoli colleghi, quelli da me indicati sono elementi e punti fondamentali sui quali io penso per lo meno si debba avviare in questa sede immediatamente un dibattito per cercare di raggiungere, se ci sono — o sono possibili — delle convergenze per la formazione di una maggioranza.

Invece questo ragionamento non vale, e non può valere ovviamente, per i funzionari che vengono definiti in posizione di dirigenza, perché per essi i problemi del trattamento giuridico e conseguentemente economico si identificano con quelli della stessa struttura organizzativa dello Stato e quindi la responsabilità del loro trattamento, pur non escluden-

dosi anche per questo una consultazione con le loro organizzazioni sindacali, è un momento prevalentemente politico perché attiene agli aspetti fondamentali della struttura organizzativa della pubblica amministrazione e non più solamente ad aspetti che possono essere definiti in via prevalente in sede sindacale.

Questi erano alcuni orientamenti sui quali noi ci eravamo già soffermati in sede di Commissione e sui quali avevamo pregato tutti insieme il collega Mancini di predisporci una modifica sostanziale, e non solo formale, dell'articolo 16. Abbiamo riscontrato che l'articolo 16, così come era stato modificato, conteneva e contiene in larga parte questi principi, anche se, a mio avviso, ha bisogno di ulteriori approfondimenti, di ulteriore elaborazione, frutto di un ulteriore dibattito.

Ma i principi fondamentali che a mio avviso devono essere indicati nell'articolo 16, già in parte rielaborato in sede di Commissione (e mi auguro che lo sia ulteriormente anche in questa sede) riguardano la riorganizzazione degli uffici e l'attribuzione delle funzioni effettive dei dirigenti negli uffici, nonché la responsabilità dei massimi dirigenti, a livello di direttore generale per lo meno, nei confronti del Governo. Questi principi riguardano inoltre l'equiparazione del trattamento economico, solo del direttore generale, a consigliere di Cassazione. Anche a questo proposito, come abbiamo fatto in sede di proposte per la riforma universitaria, si tratta di affermare il principio che unisca alla responsabilità della funzione l'effettività del tempo pieno da dedicare all'Amministrazione. Questo deve essere considerato un punto fondamentale ed essenziale. Si può senz'altro accedere, anzi si deve accedere all'idea di una retribuzione adeguata per i massimi responsabili della struttura organizzativa dello Stato purché essi non siano distratti dalla partecipazione, in veste di controllori controllati, ad una serie di consigli di amministrazione e di incarichi collaterali, non istituzionali che indubbiamente indeboliscono la struttura stessa della pubblica amministrazione.

BARCA. Ella parla di equiparazione per i soli direttori generali, ma la direzione generale dovrebbe diventare allora una carica, una funzione, non un grado. Cosa significa infatti parlare di equiparazione di una funzione ad un grado? Si deve vedere prima lo stipendio e poi se mai l'indennità di carica o di funzione, cose tutte che devono essere precisate.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 GIUGNO 1970

PRESIDENTE. Onorevole Barca, la Presidenza è senz'altro disposta ad iscriverla nella discussione generale. (*Si ride*).

GALLONI. Quanto ella dice, onorevole Barca, mi sembrava abbastanza precisato nel testo che io credo sia sufficientemente chiaro. In ogni caso, la separazione del trattamento economico degli altri funzionari della carriera direttiva da quello della magistratura costituisce già un principio contenuto nell'ulteriore elaborazione dell'articolo 16 con la distinzione introdotta nell'articolo 16-bis. Se si deve parlare di un trattamento economico particolare per i dirigenti, questo trattamento economico particolare (ecco la famosa lettera *g*) dell'articolo 16) riguarda e deve riguardare solo coloro che hanno specifiche responsabilità di ufficio.

In altri termini ci dobbiamo avviare verso la formazione e la qualificazione di quella che è stata chiamata l'alta dirigenza, con espressione forse impropria, forse non del tutto efficace, che però tende a non fare identificare il problema della carriera direttiva con il problema della dirigenza. Ripeto, l'identificazione della carriera con la dirigenza significa una inammissibile divisione dei funzionari dello Stato in caste chiuse. Cosa che è anche al di fuori di una corretta impostazione dei rapporti che devono esistere all'interno dell'amministrazione tra i diversi funzionari e che non risponde a nessun criterio di funzionalità, di efficienza, di produttività della pubblica amministrazione.

Perciò dobbiamo aprire la strada alla formazione di un'alta dirigenza burocratica, fatta di dirigenti responsabili e non di uomini che si piegano al superiore anche contro coscienza. Al contrario, deve trattarsi di una dirigenza fatta di uomini che siano fedeli interpreti della volontà dello Stato, di dirigenti che applichino nella usualità dei loro rapporti nei confronti degli altri organi dello Stato e dei cittadini la legge con imparzialità e obiettività. In altri termini, dirigenti che, pur nell'ambito delle direttive politiche date da chi presiede l'amministrazione, tengano ben distinti i rapporti esistenti tra le direttive politiche che essi devono applicare nell'ambito dell'amministrazione e la cui responsabilità viene assunta esclusivamente dal ministro, dal Governo e dall'indirizzo politico prevalente del Governo e la responsabilità del funzionario che, anche nell'esercizio del potere discrezionale, deve avere riguardo solamente a criteri rigidi di obiettività, di equità e di giustizia nell'amministrazione.

Non si riforma la pubblica amministrazione se il funzionario non ha chiari questi concetti, se non si forma un'alta dirigenza che abbia chiara questa linea e questa impostazione, che sia indipendente, ma non come gruppo, corpo o casta che si vuole porre al di sopra e al di fuori delle forze politiche e dei movimenti in atto nella società, bensì come forza intelligente e attiva che si ponga al servizio del paese, e per esso, nel quadro democratico, delle forze che determinano gli orientamenti politici in quel determinato momento, e che applichi questi orientamenti secondo criteri di giustizia ed equità, nel rispetto dei principi sommi e fondamentali di libertà e di eguaglianza di fronte alla legge che la nostra Costituzione garantisce a tutti i cittadini.

Questa è l'alta dirigenza che noi dobbiamo formare nel nostro paese, e che in larga parte non esiste, benché io sia consapevole del fatto che esistono numerosi giovani e valenti funzionari, che hanno le possibilità, le qualità, le capacità per formarsi e divenire effettivamente, per il domani del nostro paese, una schiera valida, come essi dicono con termine antiquato, che a me non piace, ma che è descrittivo, di servitori dello Stato.

Onorevoli colleghi, oggi siamo chiamati a distinguere gli aspetti essenziali sui quali dobbiamo portare avanti la discussione, e non importa se essa durerà due, cinque o dieci giorni. Ma dobbiamo impegnarci, perché non possiamo eludere questo, che è un problema di fondo nel momento in cui ci impegnamo, e ci dobbiamo impegnare per una riforma sostanziale dello Stato, nel momento in cui ogni parte politica deve assumersi le sue responsabilità in relazione alla riforma dell'ordinamento regionale.

Sono problemi sui quali si giocano la struttura dello Stato e l'attuazione delle regioni, lo stesso principio dell'autorità dello Stato nei confronti dei cittadini.

È quindi un tema di interesse generale, e per questo ho gradito il dibattito con il collega dell'opposizione; sono convinto infatti che questi problemi non riguardano soltanto la maggioranza, ma riguardano maggioranza ed opposizione insieme, riguardano tutte le parti di questo Parlamento. Sono problemi che riguardano le condizioni attraverso cui può essere garantita non l'efficienza di questo o di quel Governo in un determinato momento politico, ma l'efficienza del Governo in se stesso, per la funzione che l'ordinamento costituzionale gli riconosce.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 GIUGNO 1970

Ecco, per questo il tema che stiamo discutendo è certamente un tema collegato, e strettamente, ai problemi fondamentali dell'attuazione costituzionale. È un problema sul quale la maggioranza ha il dovere di avere, di formarsi le sue idee, e di difenderle in questa sede; ma la maggioranza ha anche il dovere di recepire tutto quanto di positivo possa venire dalle opposizioni, a condizione, però, che anche le opposizioni non si chiudano nei loro schemi in linea pregiudiziale, con l'alternativa fra stralcio e *caos*. Mi riferisco alla posizione del collega Fregonese, da lui assunta nel corso del suo intervento di ieri; pur riconoscendone la moderazione, sia per il tono con cui l'ha fatto, sia per gli argomenti che ha portato. Mi consenta tuttavia il collega Fregonese di dire con altrettanta chiarezza che anche al di là della tesi, che pure certamente ha una sua legittimità, dello stralcio, ha altrettanto legittimità la tesi da me sostenuta dell'approfondimento, ora e subito, di questi problemi.

FREGONESE. Stralcio non vuole dire rinvio degli altri problemi.

GALLONI. È possibile che insieme noi riusciamo a risolvere in un tempo relativamente breve il problema; ma può anche darsi che non sia possibile. Valuteremo successivamente se sarà il caso di continuare nella discussione, ma solo dopo che ne avremo approfondito tutti i termini, per vedere se sarà possibile concludere positivamente, o se invece saremo costretti a rinviare le questioni più grosse.

Mi auguro che noi possiamo arrivare ad una definizione generale di tutta la materia, perché (non per retorica, ma per le esigenze reali del paese, per la riforma della pubblica amministrazione, per l'attuazione dell'ordinamento regionale che dobbiamo portare avanti) ritengo che sia necessario affrontare subito questi problemi.

Se non riusciamo ad affrontare e risolvere oggi le linee di indirizzo della riforma burocratica, come faremo ad affrontare nei prossimi mesi le questioni, altrettanto gravi ed altrettanto impegnative, che sorgeranno dall'attuazione delle regioni, ed in modo particolare il problema della riforma della legge comunale e provinciale, che sarà necessaria nel momento in cui entreranno in funzione le regioni, nonché tutto il problema del riordino e della sistemazione della giustizia amministrativa? Si tratta di grossi problemi di struttura dello Stato, che dovremo affrontare insieme con quelli dei tribunali regionali

amministrativi. Non possiamo illuderci di rinviare o di prolungare nel tempo tale soluzione. Dobbiamo avere il coraggio di affrontare con impegno e con comprensione reciproca questi temi, perché siamo in un momento estremamente difficile e delicato di svolta nella struttura organizzativa e politica del nostro paese e abbiamo una responsabilità e un impegno comune — maggioranza ed opposizioni — a far sì che questa svolta si realizzi nei modi, nei tempi e nelle forme migliori per il mantenimento delle condizioni di libertà e di democrazia del nostro paese. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cavallari. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, è difficile per me parlare dopo quanto ha già detto l'onorevole Galloni a proposito della ristrutturazione dello Stato in un momento tanto delicato come quello che sta attualmente attraversando il nostro paese. Il mio intervento cercherà di collocarsi soprattutto riguardando i problemi annessi alle carriere e alle qualifiche del personale del pubblico impiego. Mi sia, però, concesso di dire che concordo con coloro che prima di me hanno sottolineato l'importanza del disegno di legge in esame, che in realtà modifica per molti aspetti la legge 18 marzo 1968, n. 249, sostenendo l'esigenza, e quindi l'opportunità, di un dibattito più attento e più impegnato, non solo perché interessa direttamente oltre 1 milione e mezzo di lavoratori statali, 600 mila pensionati, altri 600 mila dipendenti degli enti locali e 200 mila dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, ma soprattutto perché si provvede finalmente ad attuare quel decentramento amministrativo di poteri e di funzioni che si rende indilazionabile, se vogliamo veramente evitare la completa paralisi delle funzioni che lo Stato dovrebbe svolgere e non svolge, o svolge male e sempre in ritardo, in favore del cittadino.

Non può non esser detto che anche dal titolo di questo disegno di legge si evince che i responsabili dello Stato — non solo i politici, ma anche i burocrati, che spesso hanno in mano il vero potere — non hanno saputo (e alcuni, forse, non hanno voluto) rendere operante nelle sue parti essenziali la legge n. 249, che ancora il 18 marzo 1968 — 2 anni e 3 mesi fa — dava delega al Governo

di attuare il riordinamento dell'amministrazione dello Stato; tale legge investiva ed investe tutti i settori dello Stato, comprese le scuole, le aziende autonome e, come dicevamo prima, i settori del parastato e degli enti locali.

Appare evidente che gravi sono le responsabilità per coloro che non hanno saputo o voluto a tempo debito utilizzare lo strumento che il Parlamento italiano aveva creato per riportare un po' di ordine in uno dei settori — quello della pubblica amministrazione — che va considerato fondamentale e prioritario, se vogliamo veramente attuare le profonde riforme di cui ha bisogno il nostro paese. Se oggi ci troviamo di fronte a pesanti agitazioni sindacali in tutti i settori del pubblico impiego — la cosiddetta « primavera calda », alla stessa stregua dell'« autunno caldo » per il settore privatistico dell'anno scorso — lo si deve al fatto che quanto ci si era impegnati a fare per il pubblico impiego non è stato fatto.

Con il mio intervento mi propongo di illustrare la situazione in cui si trovano i dipendenti pubblici dal punto di vista economico e sociale, svolgendo una specie di cronistoria di come si sono attuate certe rivalutazioni economiche, che ci hanno portato all'attuale e non ancora operante riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali. Per valutare realisticamente la situazione del settore del pubblico impiego è necessario prima di tutto avere ben chiaro il quadro della evoluzione retributiva degli ultimi anni, con particolare riferimento ai dipendenti dello Stato il cui trattamento economico fino a questo momento costituisce l'obbligo di riferimento anche per i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico e per i dipendenti degli enti locali. Ne consegue che il recente accordo per gli enti locali non può trovare applicazione poiché, essendo la retribuzione di quei dipendenti legata alla retribuzione del segretario generale, che è dipendente pubblico, se non si applica la normativa che siamo andati a creare, e cioè gli accordi che sono stati stipulati, neanche per i dipendenti degli enti locali può essere reso operante l'accordo raggiunto con il Ministero dell'interno 15-20 giorni orsono.

Premesso che dal luglio 1956 è entrata in vigore la cosiddetta tabella Gava, si possono dividere i tre lustri trascorsi in due periodi, il primo sino al 1963, il secondo dal 1963 sino ad oggi.

Per quanto riguarda il primo periodo, nel quale la tabella stipendiale non fu mai modifi-

cata (intesa questa tabella come la somma dei 12 stipendi mensili più la gratificazione natalizia e tenuto presente il meccanismo degli scatti biennali di anzianità che prevede il totale assorbimento degli importi al passaggio alla qualifica superiore) emergono qui di seguito le variazioni intervenute nel trattamento economico: *a)* estensione al personale del settore statale a decorrere dal luglio 1959 di un particolare sistema di scala mobile, di cui dirò poi, più dettagliatamente; *b)* variazione delle indennità accessorie nel 1961 per le aziende autonome, o istituzione di particolari indennità per talune categorie di ministeri, come gli esteri, il lavoro, i finanziari, la Corte dei conti e i magistrati; *c)* corresponsione nel 1962 (escluse le categorie di cui al punto *b)* di un assegno integrativo non pensionabile e non computabile ai vari effetti del trattamento economico, quindi nemmeno nella tredicesima mensilità, pari a lire 70 per punto di coefficiente; *d)* corresponsione nel 1963 a tutto il personale dipendente dello Stato di un assegno temporaneo, sempre non pensionabile e non computabile a nessun effetto, pari a lire 80 per punto di coefficiente.

In sostanza, nel gennaio 1963, per un notevole ritardo rispetto ai miglioramenti verificatisi nell'impiego privato, anche in conseguenza del *boom* economico, ma soprattutto attraverso le tensioni sindacali avute nel periodo 1960-62, la situazione retributiva nel settore pubblico e particolarmente nel settore dei dipendenti dello Stato, si presentava in questi termini: con lo stipendio della tabella Gava del luglio 1956, con l'aggiunta di due assegni non pensionabili o di analoghi emolumenti e con l'applicazione dell'indennità integrativa speciale (scala mobile) dal luglio 1959.

In particolare si deve precisare che la tredicesima mensilità era costituita unicamente da un importo pari al dodicesimo dello stipendio base, cioè quello del 1956; che gli importi degli scatti biennali, come è già stato detto, vengono assorbiti al passaggio di qualifica; che la scala mobile, pur seguendo il sistema di valutazione vigente nel settore dell'industria, viene variata all'inizio di ogni anno sulla base della media statistica dei 12 mesi anteriori al secondo semestre dell'anno precedente e sull'importo fisso unitario stipendiale pari a lire 40 mila mensili, il che determina il continuo minore potere di acquisto delle retribuzioni, stante il costante ed ora più accentuato aumento del costo della vita.

Non vi è dubbio che l'evoluzione economica retributiva nel settore pubblico nel settennio 1956-1963 se da un lato non ha raggiunto

mediamente i livelli conseguiti nei settori privati, dall'altro lato ha avuto una realizzazione accentuatamente ritardata. Tale evoluzione e tale realizzazione si sono riscontrate in modo pressoché analogo nei settori degli enti pubblici e degli enti locali. Constatiamo che la legge n. 228 riguardante i dipendenti degli enti locali, per migliaia di comuni italiani non ha trovato applicazione. Giova ricordare a questo proposito la disposizione del decreto luogotenenziale n. 722 del 1945, che accorda alle province, ai comuni e alle istituzioni di assistenza e beneficenza la possibilità di estendere ai loro personali i miglioramenti retributivi concessi agli statali solo in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e alle peculiari situazioni locali e tenuto presente che in base alla legge comunale e provinciale gli stipendi dei dipendenti locali debbono essere rapportati a quelli dei segretari comunali e provinciali, i quali hanno la qualifica di funzionari dello Stato e sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato.

Tale disposizione investe anche i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, per i quali il trattamento economico non può eccedere oltre il 20 per cento l'importo annuo complessivo del trattamento del personale statale di pari grado gerarchico. Proprio tale disposizione ha dato luogo all'annosa vertenza dei cosiddetti previdenziali. Infatti, nel periodo 1962-1963 i maggiori enti previdenziali, seguiti negli anni successivi dagli enti minori, hanno realizzato il trattamento giuridico ed economico « allineato », che la corte dei conti in alcune determinazioni dichiarò non conforme alla legge e che fu in qualche modo regolarizzato con apposito provvedimento di legge mediante una comparazione fra il trattamento economico dei previdenziali e quello degli statali elaborato da apposita commissione. Ricordiamo il dibattito in questa Assemblea e quello che è accaduto poi al Senato, che ha addirittura provocato la crisi del Governo allora in carica.

Per riassumere più particolareggiatamente il periodo che va dal 1956 al 1963, questo si può suddividere in tre sottoperiodi. Il primo, considerato di completo congelamento del trattamento economico, che arriva alla stipula dei contratti collettivi successivi al boom economico; il secondo, cosiddetto dello sganciamento, caratterizzato da azioni settoriali disarticolate nello Stato, nel parastato e nelle amministrazioni comunali e provinciali, conseguente ai risultati che man mano si erano realizzati nel settore privato; e il terzo, quello connesso ad una politica economica pro-

grammata e conseguentemente ad una politica retributiva coordinata.

Premessa questa breve panoramica della evoluzione retributiva del primo periodo, possiamo oggi affermare che sostanzialmente il trattamento economico in atto non si discosta molto da quello venutosi a creare in tutto il settore pubblico nel 1963. Per quanto riguarda i dipendenti dello Stato, il secondo settennio si presenta con le seguenti operazioni di carattere economico. Nel 1964, abbiamo la tredicesima mensilità (quella del 1963) che è stata integrata dell'importo pari all'assegno temporaneo, e quella del 1964 dell'importo pari all'assegno integrativo; abbiamo cioè aggiunto alla tredicesima mensilità le 70 lire per punto di coefficiente e le 80 lire per punto di coefficiente del 1962 e del 1963. Ma non abbiamo ancora conglobato il tutto sulla retribuzione.

Nel 1965, nel mese di gennaio, è stato conglobato nello stipendio l'assegno temporaneo; nel marzo del 1966 è stato conglobato nello stipendio l'assegno integrativo o pari importo delle competenze accessorie o delle particolari indennità create nel 1961 per taluni Ministeri. Nel marzo del 1968, con la delega che stiamo trattando, è stato corrisposto un assegno mensile non pensionabile pari al tre per cento dello stipendio, con un minimo di lire tremila mensili ed un massimo di lire ottomila. Dal gennaio 1969 l'assegno di cui sopra è stato portato all'8 per cento, con un minimo di lire ottomila. Due operazioni vanno quindi considerate in questo periodo: il conglobamento dei due assegni non pensionabili e la corresponsione dell'assegno attualmente vigente, un nuovo assegno che fino ad oggi non è ancora pensionabile.

Per quanto concerne l'operazione di conglobamento, come tutte le operazioni di tal genere, essa ha apportato miglioramenti stipendiali del tutto limitati e marginali, unicamente conseguenti ai riflessi del calcolo di taluni istituti sul nuovo stipendio, come gli scatti periodici di anzianità, i compensi per le ore di lavoro straordinario, calcolato ancora sulla sola paga-base, e la tredicesima mensilità.

Per quanto riguarda invece l'assegno integrativo, che si differenzia dai precedenti conglobati per il solo fatto che viene erogato anche con la tredicesima mensilità, esso è facilmente valutabile nel suo importo se si tiene conto dell'evoluzione retributiva di tale personale nel quindicennio considerato, anche alla luce di quanto mediamente è stato con-

quistato dal settore privato con le lotte sindacali dell'autunno scorso.

Quanto detto sopra, e particolarmente la parte concernente l'esiguità del beneficio in termini di stipendio dell'operazione del conglobamento, potrebbe sembrare in contrasto con le rilevanti spese a carico del bilancio dello Stato per i propri dipendenti e che la stampa, in occasione di accordi del genere, fa rilevare a caratteri di scatola.

Per evitare equivoci, ritengo opportuno fare alcune precisazioni. In particolare, per tutta l'operazione conglobamento, la spesa, secondo gli accordi raggiunti, è stata di 462,5 miliardi, ripartita nel periodo 1963-67, di cui 228 miliardi a beneficio del milione e seicentomila dipendenti in attività, e 234 miliardi e mezzo a favore dei circa seicentomila pensionati.

Un secondo aspetto del quale va tenuto conto è quello riguardante la situazione dei pensionati. La disciplina del 1956 aveva praticamente sancito l'automaticità delle variazioni pensionistiche in rapporto al variare degli stipendi (naturalmente sulla base dell'80 per cento). Tale automatismo è però venuto a mancare negli anni successivi, e proprio per questo le organizzazioni sindacali, nell'operazione conglobamento, hanno chiesto e ottenuto la priorità nella revisione dei trattamenti di pensione. Per bilanciare, infatti, i due assegni non pensionabili del 1962 e del 1963 sono state corrisposte ai pensionati una prima integrazione del 30 per cento delle pensioni in godimento dal 1° luglio 1963 ed una seconda di pari importo dal 1° luglio 1965.

Tali operazioni, per altro, non hanno soddisfatto i pensionati, sia per il ritardo nella corresponsione delle integrazioni rispetto agli assegni al personale in attività, sia per il mancato conglobamento delle integrazioni stesse nelle pensioni (la riliquidazione delle pensioni avverrà soltanto dal 1° marzo 1968 e l'operazione stessa durerà quasi due anni), sia, infine, per la mancata conferma di quell'automatismo che era stato previsto già nel 1956.

Da quanto sopra esposto non è difficile dedurre alcune considerazioni.

Innanzitutto che in tutto il settore pubblico i miglioramenti di carattere economico realizzati nel periodo 1956-63 sono risultati mediamente inferiori ed in ritardo rispetto a quelli conquistati nel settore privato.

In secondo luogo che in tutto il settore pubblico le variazioni stipendiali ottenute nel periodo 1963-70 risultano per lo meno esigue, ed assolutamente insufficienti rispetto all'an-

damento del costo vita ed all'evoluzione economico-contrattuale dei lavoratori subordinati.

In terzo luogo che è giustificato il profondo malcontento e la tensione che serpeggia fra i pubblici dipendenti.

In quarto luogo che sono comprensibili se non giustificabili le azioni settoriali che man mano sorgono a difesa del potere d'acquisto dei lavoratori e che sotto varie forme (revisione competenze accessorie, indennità, quote straordinarie, ecc.) da un lato cercano di risolvere, sia pure in parte, il problema economico e dall'altro incrementano la già rilevante confusione retributiva esistente ed aumentano sperequazioni e malumore.

Infine che il perdurare dello stillicidio della stampa o di chi non è realmente a conoscenza delle condizioni di lavoro o dei trattamenti di massa di questi dipendenti (o delle stesse cause che fanno della pubblica amministrazione un elefantiaco carrozzone) non concorre al processo di rinnovamento della stessa pubblica amministrazione e nemmeno a contrastare le aspirazioni dei dipendenti ai quali (nella quasi totalità) nessuna responsabilità può essere attribuita per la scarsa efficienza del servizio pubblico.

E proprio tale stato di cose ha indotto i sindacati a richiedere il riassetto delle carriere e delle retribuzioni in concomitanza con la riforma dell'amministrazione: prima gli statali e poi i parastatali ed i dipendenti comunali o provinciali.

Giova anche ricordare che al momento della richiesta del riassetto gli statali uscivano dalla operazione conglobamento, la quale, pur necessaria, non aveva, come abbiamo già detto, apportato apprezzabili benefici economici agli interessati. I parastatali uscivano da quel periodo di contestazione determinato dalla nota pronunzia della Corte dei conti sulla validità della legge n. 722. Gli enti locali uscivano da quel periodo di tensione caratterizzato dal tentativo, talvolta riuscito, della Commissione centrale della finanza locale di annullare o ridurre le variazioni intervenute nelle competenze accessorie.

A questo punto è del tutto inutile soffermarsi sul piano tecnico delle operazioni di riassetto proposte né, considerato l'andamento delle trattative per gli statali, soffermarsi sugli ipotetici risultati e sulle probabili differenziazioni tra settore e settore.

Alcuni aspetti, però, vanno chiaramente precisati. Innanzitutto non vi è mai stata una vera volontà, da parte soprattutto dell'alta burocrazia, di addivenire a una profonda e radicale riforma della amministrazione. Si

prendano in esame a questo proposito le innumerevoli Commissioni a partire da quella presieduta nel 1946 dal professor Forti e gli ormai 20 ministri che si sono scambiati la poltrona a palazzo Vidoni. Si prendano, per esempio, i tentativi parlamentari ed extra parlamentari di riorganizzare la Presidenza del Consiglio. Da più di venti anni tutti questi tentativi regolarmente naufragano e così sono naufragati tutti gli altri per tutte le amministrazioni centrali ed autonome. Basti dire che in tema di competenze tra Ministeri vige ancora oggi il decreto del 1853 di attuazione dello Statuto albertino. Basti ancora dire che, nonostante la legge delega per il riassetto e la perequazione delle 230 indennità esistenti nell'amministrazione dello Stato, il Governo non è assolutamente in grado di affrontare e risolvere tale problema, disattendendo un preciso impegno demandatogli dal legislatore. E quando questa volontà politica non esiste oppure quando l'autorità politica è condizionata dall'alta burocrazia, la via delle riforme incontra difficoltà pressoché insormontabili.

Questo tipo di operazione di riassetto retributivo per la sua complessità è soggetto a tempi estremamente lunghi che causano di per se stessi uno stato di ansia e di insoddisfazione tra i lavoratori. Ma forse la causa primaria è l'impossibilità di una regolare e continua dinamica contrattuale tra le parti interessate. L'esempio è stato dato dalla trattativa per il riassetto degli statali. Come è noto, il primo accordo tra Governo e confederazioni è del marzo 1967. Oggi, giugno 1970, è in esame in questa Camera la proposta di modifica della legge delega. Perché tutto questo? Si consideri la durata media dei governi italiani in questi ultimi anni, non superiore a otto mesi, ed i periodi di blocco di ogni attività tra una crisi e l'altra, e si avrà la risposta giusta. A questo si aggiunga che a ogni crisi cambia il titolare di palazzo Vidoni e naturalmente tutto il Gabinetto. Si avrà così il quadro esatto della situazione in cui ci veniamo a trovare.

Gli statali sono in agitazione soprattutto perché il Governo intendeva almeno realizzare nella legge delega un accordo firmato con la DIRSTAT che, a nostro avviso, annullerebbe l'equilibrio economico raggiunto dopo mesi e mesi di studi e di trattative con conseguenze imprevedibili sul piano della azione sindacale e dell'onere finanziario. Da ciò deriva la nostra ferma opposizione all'articolo 16 così come è formulato, pur migliore rispetto all'originale. Anch'io, onorevole Fregonese, sostenni per primo, nella seduta della

Commissione del 22 aprile, la tesi dello stralcio della parte riguardante il riassetto delle carriere, delle retribuzioni e delle decorrenze onde rendere operante questa parte con il 1° luglio prossimo, quando dovrebbe entrare in vigore tale riassetto. Purtroppo questa tesi non è stata accolta dal Governo per ragioni che sono valide, anche se non mi hanno pienamente convinto. Ritengo che lo stralcio di una parte, cioè degli aspetti economici e normativi, sia uno dei problemi più delicati, se non lo si collega a una vera riforma, che è fatto ancora più importante che dare una retribuzione maggiore a una categoria, se vogliamo veramente risolvere i problemi del nostro paese, i problemi dello Stato.

Dobbiamo comunque giungere a una soluzione per quanto riguarda questo disegno di legge, che a mio avviso deve essere approvato presto e modificato quanto più possibile. È per questo che abbiamo presentato, insieme ad altri colleghi, numerosi emendamenti. Desidero qui soffermarmi soltanto su uno di tali emendamenti, quello relativo all'articolo 16.

Vediamo quali sono i motivi che ci hanno spinto a questo emendamento, tenendo presente che crediamo in tutto ciò che ha fatto la I Commissione — anche con la mia modesta collaborazione — arrivando a prendere le sue decisioni a maggioranza.

L'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'articolo 10 del testo concordato parla di una nuova disciplina, di un nuovo ordinamento, di una ristrutturazione della carriera direttiva; prevede la precisazione di nuove responsabilità, la regolamentazione di determinati aspetti dello stato giuridico, la determinazione di nuovi sistemi di reclutamento, un nuovo trattamento economico, norme transitorie e così via.

Perché tutto questo — lo domando al relatore — se non in vista dell'obiettivo primario di avviare la creazione dell'alta dirigenza dello Stato? È questo che si vuol fare e non può esservi altro motivo. E non può la DIRSTAT contrabbandare un'ipotesi di revisione economica con concetti che hanno valore al di sopra di interessi particolari. Vengano pure da noi i signori della carriera direttiva a piangere perché avremo dato di più alla carriera di concetto o a quella esecutiva o anche a quella ausiliaria e operaia! Diciamo le cifre! Ho qui le cifre concordate dalle confederazioni e il quadro dei vantaggi di carriera che otterranno i signori della DIRSTAT.

Sofferamoci un attimo a considerare la posizione di un ispettore generale. Parliamo

evidentemente dei gradi iniziali, non del direttore generale al quale abbiamo dato una nuova qualifica, una funzione, ed è giusta la osservazione che ha fatto poc'anzi il collega che mi ha preceduto nel senso che dobbiamo dare la retribuzione e l'indennità della funzione (vedremo poi in che modo). È ovvio infatti che se daremo un milione o un milione e mezzo con lo stipendio onnicomprensivo, sapendo quanto vengono a percepire di indennità particolari taluni direttori generali, dovremmo arrivare a cifre tali per cui bisognerebbe dare alla carriera della magistratura, poiché la colleghiamo con il grado maggiore della carriera statale, delle retribuzioni che a mio avviso non sono giustificate in rapporto alle condizioni socio-economiche del nostro paese, soprattutto dei lavoratori minori, della prima categoria degli operai anche privati.

Ebbene, all'ispettore generale si davano 3 milioni 318 mila lire di retribuzione all'anno (come base, senza indennità); si passa a 3.895.500, secondo l'accordo delle confederazioni, con un aumento annuo di 577.500 lire.

Per i direttori di divisione bisogna tener conto che abbiamo creato due parametri. Il direttore di divisione percepiva 2.478.700 lire annue. Per il primo parametro si dà un aumento di 369.750 lire; per il secondo parametro (con due anni di anzianità nel grado di direttore di divisione) la retribuzione annua di 3.131.100 lire viene modificata con un aumento di 652.400 lire.

Occorre qui tener presente che la DIRSTAT inizialmente, per accreditare le sue tesi con l'articolo 16 (mi riferisco al testo Gatto, nella prima stesura, presentata nel dicembre dell'anno scorso alla I Commissione) dava l'interpretazione che tutta la carriera direttiva veniva agganciata alla carriera della magistratura (legge Piccioni). Quindi, era riuscita ad accreditare anche nei gradi inferiori questa ipotesi. Ecco perché ha avuto la possibilità di fare scioperi così massicci e di attuare in particolare uno sciopero ad oltranza sulla base di motivazioni non giustificate, perché gli aumenti di retribuzione e i miglioramenti di carriera erano stati già concessi, come vedremo più avanti. Ma quel che è più grave è il fatto che questo sciopero ad oltranza dava la netta sensazione che l'alta burocrazia riusciva a muovere tutti gli appartenenti alla carriera direttiva con una motivazione di natura sindacale, mentre in fondo (almeno questa era la mia sensazione) si voleva andare contro il decentramento che noi stavamo attuando proprio con questa

legge e che in definitiva con l'attuazione delle regioni abbiamo definito.

Dicevo che i direttori di sezione passano da un milione 991 mila lire a 2 milioni 256 mila 450 lire annue, cioè 264 mila lire di più all'anno. Poi abbiamo i consiglieri. Ma che cosa è accaduto, a questo proposito? Prima, per diventare direttori di sezione, i consiglieri di terza classe impiegavano 9 o 11 anni ed avevano un esame di sbarramento. Con l'accordo si è creata la carriera aperta ed in 4 anni e mezzo tutti i consiglieri diventano direttori di sezione. Allora che cosa si è fatto? È stato necessario dare agli attuali direttori di sezione dieci scatti, in aggiunta a quelli che avevano, per evitare un danno economico, perché evidentemente tutta questa base si presenta alla posizione di direttore di sezione; e quando fosse stato disponibile un posto di direttore di divisione, avremmo avuto una tale presenza di candidati che avrebbe annullato tutta l'anzianità di coloro che erano già direttori di sezione.

Perché dico questo? Lo dico perché l'accordo delle confederazioni ha portato a tutti i dipendenti pubblici statali (quindi, della carriera direttiva, esecutiva, di concetto ed ausiliaria) delle retribuzioni che sono collocate in questa gradualità, in questo nuovo equilibrio. Che cosa si voleva fare, invece? Che cosa si tenta di fare ancora con l'articolo 16? È proprio questo che non riesco a capire: mentre — come dicevo prima — si vuol creare una nuova disciplina per i funzionari della carriera direttiva ed una ristrutturazione per gli aventi funzioni dirigenziali, arriviamo viceversa alla disposizione del punto g), dove si parla della parte economica e si dice che il trattamento economico del personale delle altre qualifiche, che sarà determinato in relazione e secondo l'importanza delle funzioni e delle responsabilità attribuite al personale medesimo, dovrà essere previsto dalla nuova disciplina.

Ma tutta questa prima parte dell'articolo 10 del disegno di legge n. 808, che sostituisce l'articolo 16 della legge n. 249, ha lo scopo di creare la dirigenza. Non si può accettare che tutti gli altri dipendenti della carriera direttiva che non avranno queste funzioni e non saranno collocati in questa visione e in questo quadro abbiano ulteriori aumenti economici, altrimenti è giusto darli anche agli altri, perché le disposizioni che scaturiscono dagli accordi raggiunti devono essere attuate in una visione di equilibrio.

Che cosa sostiene purtroppo la DIRSTAT? Abbiamo ricevuto anche ieri una circolare in

cui si dice: noi vogliamo l'applicazione dell'accordo. Ma quell'accordo era stato da loro interpretato in un certo modo. Più volte in Commissione il ministro Colombo ha precisato che non si poteva assolutamente pensare ad un collegamento tra la carriera direttiva e quella dei magistrati e che era possibile soltanto collegare l'alto grado della magistratura alla retribuzione conglobata del direttore generale o categorie equiparate, il che è ben diverso. Allora di che cosa si lamentano i funzionari della carriera direttiva?

È ovvio che qui è bene uscire da questo equivoco e che è necessario che il Parlamento si assuma le proprie responsabilità. Non possiamo accettare che i funzionari della carriera direttiva si ritengano danneggiati, quando nell'equilibrio generale che attualmente esiste si tende, come si vorrebbe, a dare qualcosa di più. Il problema allora dovrebbe essere spostato. Si vuole ottenere qualcosa di più per tutti i dipendenti statali? Lo si dica chiaramente. Ma non si può fare una riforma della pubblica amministrazione riformando soltanto la carriera direttiva, perché allora il problema, se esiste, esiste anche per la carriera di concetto. Una volta il coefficiente massimo della carriera di concetto era uguale a 500, al massimo, della carriera direttiva. Che senso avrebbe, oggi che già abbiamo modificato questi coefficienti con i nuovi parametri, voler fare qualcosa di eccezionale per la carriera direttiva?

E non mi si venga a dire che c'è stata una specie di baratto nel senso che, mentre la trattativa svolta il 19 giugno con la DIRSTAT ha dato un certo risultato (e quindi sarebbe valida l'interpretazione della DIRSTAT) il Governo, per poter tacitare le confederazioni, avrebbe concesso quella parte riguardante la ristrutturazione delle carriere, nella carriera di concetto, nella carriera esecutiva ed in quella ausiliaria rispettivamente del 45, del 45 e del 10 per cento. Questo non è vero. Perché non è vero? Perché là vi è una ragione logica, nel senso che evidentemente si mira a determinare una possibilità di sviluppo di carriera e di funzioni che hanno la carriera di concetto e la carriera esecutiva, stante anche la mole degli interessati, per cui è concepibile che si diano solo tre qualifiche: quella iniziale, quella intermedia e quella finale per un certo periodo di anni, in modo che uno possa, se ha le capacità, raggiungere la qualifica finale in rapporto all'anzianità di servizio (salvo demeriti, evidentemente). Questo, invece, non è possibile per la carriera direttiva, proprio se consideriamo che si tratta del-

la carriera direttiva: cioè la carriera che dovrebbe dirigere qualcosa; tanto che rimanevamo ben sorpresi quando addirittura si volevano considerare dirigenti coloro che svolgono gli atti che non siano attribuiti alla competenza degli organi superiori, nonché quelli che vengono loro delegati o quelli preliminari ed istruttori. Cioè si farebbe rientrare nella carriera dirigente anche l'attività di coloro che svolgono l'istruzione o fanno gli atti preliminari di altri atti. Evidentemente è una cosa che non si regge.

Ecco allora la ragion d'essere dei nostri emendamenti: la volontà, cioè, di dare coerenza e interpretazione a tutti i punti previsti nell'articolo 16, dall'*a*) alla *f*); mentre il punto *g*) non può che riguardare il trattamento economico di quel personale, cioè della dirigenza, dei funzionari dirigenti. Ecco la motivazione del mio emendamento. Gli altri emendamenti saranno svolti dai colleghi Ianniello e Cossiga, perché anche i colleghi Cossiga e Galloni hanno firmato questi emendamenti. Siamo infatti convinti che questo è il senso del voto che esprimeremo in sede di Commissione, pur con la mia disapprovazione per il punto *g*), in quanto io chiedevo la soppressione del primo capoverso del punto medesimo.

Ecco perché ripresentiamo gli emendamenti che già avevamo presentato, già annunciati in sede di Commissione; e ci atterremo per quanto possibile a questa condotta, che crediamo sia una condotta da eseguirsi non solo per i dipendenti dello Stato ma soprattutto per la validità di questa riforma che vogliamo attuata nell'interesse di tutto il paese. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

PRESIDENTE. Comunico che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha trasmesso il testo di osservazioni e proposte sui problemi dell'aviazione civile italiana. Il documento è stato trasmesso alla Commissione competente.

Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che il Governo ha chiesto - a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del Regolamento - che la seguente proposta di legge:

BIANCHI FORTUNATO ed altri: « Modificazioni ed integrazioni della legge 27 novembre

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 GIUGNO 1970

1960, n. 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali » (1572),

attualmente deferita alla XIII Commissione permanente (Lavoro) in sede legislativa, sia rimessa all'Assemblea.

La proposta di legge resta, pertanto, all'esame della Commissione in sede referente.

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alla V Commissione (Bilancio) in sede referente:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'an-

no finanziario 1969 » (*approvato dal Senato*) (2530) (*con parere della II, della III, della IV, della VI, della VII, dell'VIII, della IX, della X, della XI, della XII, della XIII e della XIV Commissione*).

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO